

## **IPOTESI CCNI MOBILITA' 2011/12**

### **Principali novità riguardanti il personale docente:**

**A)ART. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DELLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO)** apportate le seguenti modifiche:

- 1) comma 1 punto II (PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 7 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ) e comma 1 punto IV – (PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 7 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ) sostituiti, i termini “sessennio” con “settennio”, in considerazione del fatto che, relativamente alla mobilità per l'a.s. 2011/2012 per i trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, il diritto al rientro nella scuola o nel Comune di precedente titolarità, passa da 6 a 7 anni (vedi integrazioni e modifiche al CCNI del 15.4.2009 in relazione alla durata triennale del piano di fattibilità art. 64 legge 133/08 che da 5 ha portato ad 8 anni il diritto al rientro);
- 2) comma 1 punto V – (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ), e comma 2 (ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO), sono stati sostituite le terminologie di “residenza dell'assistito” con “domicilio dell'assistito”

**B)ART.9 (DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI)**, al punto b) (documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza continuativa) è stato precisato che “il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato secondo modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. Al punto b)E' PRESENTE (cosa strana?!) per l'assistenza con continuativa ed in via esclusiva IL RIFERIMENTO ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 53/2000 ed ALL'ART.20 DELLA STESSA LEGGE 53/2000 che risulta abolito dalla legge 183/2010

**C)ART. 12 (CONTENZIOSO)**, In particolare la conciliazione non è più obbligatoria ed è stato precisato al comma 2 che si riporta.

” 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”

**D)ART. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI) - ART. 15 (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA)** per i posti per l'insegnamento nella scuola primaria, sono stati sostituiti i termini “lingua straniera” con “lingua inglese”

**E)ART. 18 (MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI-CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE)**

1) al comma 18 è stato previsto, ai fini dell'assegnazione di cattedre orario esterne, determinatesi a seguito di contrazione di organico di diritto, l'aggiornamento della graduatoria d'istituto con i titoli posseduti al 31 agosto 2011 e, con la graduatoria formulata ai sensi del comma 11 dell'art. 23, per i titolari con decorrenza 1° settembre 2011 cioè come ultimi arrivati; è stato confermato, il ruolo delle RSU in presenza di più richieste volontarie di coprire la cattedra-orario esterna.

Si riporta ad ogni buon fine il comma 18:

“18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà

18.12.2010 [www.leotuccari.it](http://www.leotuccari.it)

carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 23, aggiornata **con i titoli posseduti** al successivo 31 agosto e **ai sensi del comma 11 dell'art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre.**

In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenzae ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto”

F)ART. 21 (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) prevista, al comma 3, la possibilità, per il docente specialista di inglese, individuato come soprannumerario e assegnato a posto comune nella scuola di titolarità, che, nell'ambito della graduatoria di posto comune NON sia nuovamente individuato come soprannumerario, di presentare domanda (entro 5 gg. dalla dichiarazione di soprannumerarietà) per tornare su posto di insegnamento specialistico dell'inglese (ovviamente nella propria scuola), qualora nel corso dei movimenti si rendesse libero un posto. Nulla è modificato per coloro che, già individuati come soprannumerari su posto lingua e transitati su posto comune, divengano soprannumerari anche in questa nuova posizione: continueranno ad avere tutte le possibilità degli altri soprannumerari. Si riporta ad ogni buon fine il comma 3:

“3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua **inglese**, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua **inglese**. **Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.**”

G)ART. 22 (TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) prevista la possibilità, per i soprannumerari della scuola primaria, di chiedere sia posti di scuola comune che di lingua inglese (ovviamente se si è in possesso del titolo): tale scelta opererà non solo sulle preferenze indicate nella domanda (volontaria o condizionata), come finora avveniva, bensì, anche per il trasferimento d'ufficio, qualora non siano stati trasferiti sulle preferenze espresse.

Si riportano ad ogni buon fine i commi 8 e 9:

“ 8. **Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.**

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente

titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su posti di tipo comune e **su posti di lingua inglese, se richiesti**, e in subordine sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.”

H)ART. 24 (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICA)

1) al comma 4, effettuate alcune precisazioni, relativamente ai docenti della secondaria di secondo grado che abbiano presentato domanda di trasferimento condizionata al permanere nella posizione di soprannumero ed esprimano, nella domanda di mobilità, anche preferenze interprovinciali; è stato chiarito che, nell'ambito delle preferenze provinciali, va indicato il codice dell'intero comune di titolarità, prima delle preferenze provinciali per altri comuni.

Si riporta ad ogni buon fine il comma 4:

“4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. **Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate.** Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo **settennio** in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.”

2) Al comma 5, inoltre, è stato puntualizzato che il docente di scuola superiore viene riassorbito solo se la sua domanda non viene soddisfatta relativamente alle preferenze interprovinciali richieste prima del codice relativo al comune di titolarità.

Tale precisazione è stata necessaria in quanto, per i docenti di scuola superiore, i quali, diversamente da quelli degli altri ordini di scuola, (che possono produrre domanda solo per due province avvalendosi di due distinte domande di trasferimento vevoli una in ambito provinciale, e l'altra in ambito interprovinciale), possono presentare un'unica domanda nella quale si possono esprimere fino a 15 preferenze, con la possibilità di richiedere, con tale domanda, anche 15 province; nella mobilità degli anni scolastici precedenti succedeva, per la scuola superiore, che, in caso di presentazione di domanda condizionata, di fatto, in molti casi, veniva meno il diritto alla mobilità interprovinciale. Infatti il titolare delle superiori veniva riassorbito sulla sua scuola di titolarità, nel caso di sopravvenuta disponibilità, e, conseguentemente, non si operava il trasferimento in altra provincia.

Si riporta ad ogni buon fine il comma 5:

“5. **Qualora** nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, **se titolare nella scuola secondaria di I grado**, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; **se l'interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell'ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero**

**di preferenze valide relative al comune di titolarità) è disponibile.** Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.”

I) **ALLEGATO C) (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE)**

sono stati invertiti i punti f) e g), prevedendo prima

**F) trasferimenti d'ufficio, nell'ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;**

poi

**G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo settennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>, beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 7 - TITOLO I del presente contratto**

L) **Allegato D) (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) A) (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO)**, al punto d), ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, è stato precisato che, il triennio valevole per l'attribuzione del punteggio una tantum, non può superare le domande di mobilità per l'a.s. 2007/2008 :e' STATO INFATTI AGGIUNTO “. **e fino all'a.s. 2007/2008.. e per il predetto triennio ”,**

**M) NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO**

## **PREMESSA**

1)penultimo capoverso, precisazioni circa **la valutazione del dottorato di ricerca** (punti 6: stesso ruolo o punti 3 : altro ruolo). Si riporta il testo:

“a)Al personale docente di ruolo che abbia frequentato ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1098 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatari od borse di studio –a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297- da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici , di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio **ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B)** , nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.”

2)dopo ultimo capoverso, per il servizio preruolo scuola paritarie e parificate viene aggiunto: **“E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.”**

Tale valutazione recepita per la ricostruzione di carriera del MEF con nota del 4 agosto 2010 n. 69064 è comunque limitata al 31.8.2008, come da circ. 153 dell'USR di Torino del 5.5.2010), in quanto fino a tale data non hanno perso la qualifica di parificate, per il solo fatto di essere divenute paritarie, come da legge n. 27 del 3.2.2006 che ha convertito il decreto legge n. 250 del 5.12.2005 (servizio non valutabile). Solo dal 1° settembre 2008, infatti, tali scuole non sono più parificate/paritarie, ma semplicemente "paritarie" e quindi non valutabili.

## NOTE

1) nota 5 e nota 5-bis: sostituiti, per le precedenzae previste dall'art. 7 titolo I punto II, i termini "sessennio" con "settennio";

2) nota 5-bis precisazione sulla valutabilità della continuità in caso di trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa.

### **"Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune"**

3) nota 5-ter (attribuzione del punteggio una tantum di 10 punti): è stata riscritta per una maggiore chiarezza, per renderla più comprensibile a causa di dubbi interpretativi e quesiti posti.

Si riporta ad ogni buon fine la nota 5-ter nella nuova formulazione:

"(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito."